



Determina Direttoriale n. 145 del 12-09-2022

Oggetto: *approvazione REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO AD ESPERTI DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE E PROFESSIONALITÀ, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.*

- Visto lo Statuto del Centro;
- Vista la L. R. n.10 del 15/05/2000 della Regione Siciliana;
- Vista la delibera n. 44 di nomina quale nuovo Direttore dell'Ente il Dr. Fabio Marino, Dirigente della Regione Siciliana, con decorrenza dal 03-01-2022 ;
- Vista l'accettazione dell'incarico del Dott. Fabio Marino;
- Vista la delibera n° 5 del 18-02-2019;
- Visto il verbale n° 184 del 28-06-2022 dell'Assemblea dei Soci, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2022-2024;
- Richiamato il Piano Industriale di rilancio del CIAPI di Priolo 2022-2024;
- Ritenuto che necessita l'adozione di uno specifico regolamento interno che disciplini il conferimento degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione e professionalità, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- Valutata la bozza di regolamento predisposta dagli uffici e parte integrante del presente provvedimento

Determina

Di approvare l'allegato Regolamento interno che disciplini il conferimento degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione e professionalità, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. in vigore dalla data di sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente

Il direttore del CIAPI

Dott. Fabio Marino



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO AD ESPERTI DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE E PROFESSIONALITÀ, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure, adottati da parte del CIAPI (da ora in poi l'Ente), per il conferimento degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione e professionalità, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le modalità di individuazione dei soggetti a cui conferire i superiori incarichi mediante contratti d'opera di cui al presente regolamento sono ispirate ai principi generali della pubblicità, della trasparenza e dell'imparzialità, della corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, della tempestività ovvero dell'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione, della parità di condizioni di accesso e non discriminazione.
3. Il presente regolamento riguarda la procedura di selezione di coloro con i quali l'Ente intenda stipulare contratti di lavoro autonomo riconducibili sia all'art. 2222 cod. civ., sia all'art. 2230 cod. civ. con cui gli stessi si obbligano alla produzione di risultato/i e la cui prestazione si caratterizza per la natura temporanea ed altamente qualificata. La prestazione è resa senza vincoli di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzativi e con retribuzione prestabilita.
4. Il presente regolamento si applica, altresì, agli incarichi di studio, consulenza e ricerca.
5. Il Regolamento è ispirato ai principi di semplificazione delle procedure, di correttezza e buona fede sia nella fase di selezione sia in quella di esecuzione.

Art. 2 Presupposti per il conferimento dell'incarico

1. Per specifiche esigenze a cui non può far fronte con il personale in servizio l'Ente, in presenza dei seguenti presupposti potrà conferire incarichi individuali (come al precedente art. 1) ad esperti esterni (i cui requisiti professionali saranno specificati al successivo art. 4). I presupposti per il ricorso a personale esterno sono:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze, agli obiettivi e riferirsi a progetti specifici e determinati – evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni nonché essere coerente con le esigenze di funzionalità ed efficienza del CIAPI;
 - b) deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente secondo la procedura di cui al successivo art. 3;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto, compenso della prestazione e relativa copertura finanziaria.
2. A tal fine, l'Ente, dopo avere esperito la procedura di cui al punto b) del comma 1, determina l'esigenza di ricorrere a personale esterno con contratti di cui all'art. 1 in quanto ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 1.
3. Non possono essere conferiti incarichi per lo svolgimento di attività ordinarie ovvero proprie dei dipendenti; è vietato l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati; ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i, atteso che la violazione di tali divieti è causa di responsabilità amministrativa.

Art. 3 Ricognizione interna

1. Per conferire legittimamente un incarico esterno deve essere determinata a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. L'ente deve altresì accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne anche mediante l'effettuazione di una ricognizione formale, tra il personale dipendente, delle risorse qualificate e disponibili ad assumere l'incarico medesimo.
2. Il Direttore dell'Ente, tenuto conto delle mansioni esigibili, verifica la possibilità di corrispondere alle necessità operative con il personale in servizio presso l'Ente, anche attraverso l'eventuale ricorso a interpellanti interni. Ove faccia ricorso a interpellanti sono resi pubblici con modalità telematiche per un periodo di dieci giorni lavorativi.
3. In caso di mancata risposta o di oggettiva carenza tra il personale in ruolo delle competenze specialistiche ricercate, il Direttore potrà fare ricorso ad incarichi esterni, avvalendosi dove esistenti di long list di specialisti per il conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 a esperti di settore.
4. In caso di una o più risposte all'interpello, il Direttore potrà procedere alla comparazione delle domande pervenute, eventualmente anche attraverso un colloquio, e solo in caso di motivato esito negativo (carenza di competenze tecnico professionali ricercate) potrà ricorrere ad incarichi esterni.

Art. 4 Soggetti a cui conferire l'incarico

Gli incarichi individuali di cui all'art. 1 possono essere conferiti a:

- a) esperti dotati di idoneità professionale documentata attraverso un rilevante curriculum formativo professionale, da cui si evincano titoli di studio, comprovata specializzazione universitaria (da ricondursi alla laurea conseguita sia secondo l'ordinamento vigente sia secondo quello previgente al D.M. 509/1999 ovvero laurea a ciclo unico) abilitazioni, etc;
- b) professionisti (non necessariamente in possesso di laurea magistrale) iscritti in albi, collegi, ordini professionali, vale a dire con soggetti esercitanti le cosiddette professioni regolamentate (Assistenti Sociali, commercialisti, avvocati, ingegneri, psicologi, etc.) per attività che costituiscono esercizio della professione per la quale sia richiesta la suddetta iscrizione;
- c) professionalità (non necessariamente in possesso di laurea magistrale) operanti nel campo della progettazione, formazione e dell'orientamento, dell'inclusione sociale e dell'accompagnamento, della comunicazione, dell'attività informatica nonché a supporto dei sistemi e-learning, di ricerca statistica, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Ente potrà conferire incarichi ai soggetti di cui alla precedente lett. c) solo per lo svolgimento di compiti di elevata specializzazione e responsabilità. Per questi soggetti dovrà essere accertata l'esperienza maturata nel settore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del presente regolamento.

3. In ogni caso, potrà farsi ricorso alla stipula di contratti con i soggetti di cui alla precedente lett. c) solo nell'ipotesi in cui tali contratti non comportino nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica e, pertanto, soltanto nelle ipotesi in cui il costo dei contratti medesimi gravi su fondi erogati direttamente da istituzioni sovranazionali (per esempio, quelli derivanti dalla partecipazione a programmi comunitari, quali programmi quadro) o su fondi finanziati dalla Regione Siciliana Ente controllante del CIAPI.

Art. 5 Avvio della procedura di selezione comparativa dei collaboratori

1. Accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne e verificata l'effettiva utilità dell'incarico nell'ambito dell'organizzazione l'Ente potrà procedere alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire gli incarichi mediante procedure comparative. Le procedure sono dirette ad accertare sia i requisiti generali sia le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto dell'incarico, quali a titolo

esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo.

2. A tale fine l'Ente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
- b) gli specifici requisiti (titoli universitari, culturali, professionali anni di esperienza richiesti per lo svolgimento della prestazione);
- c) la durata dell'incarico, che deve essere commisurata all'entità dell'attività da svolgere;
- d) il compenso previsto.

3. Nello stesso avviso dovrà inoltre essere indicato il termine e l'indirizzo per la presentazione dei curricula, nonché la sussistenza di un eventuale colloquio con i candidati ovvero esami o prove specifiche.

4. L'avviso dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Ente per un periodo non inferiore a 10 giorni.

5. In presenza di valida *long list* di specialisti per il conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 a esperti di settore, l'Ente potrà farvi ricorso procedendo per ciascun profilo alla comparazione (ove disponibili) di tre curricula di professionisti. In questa fattispecie, l'Ente potrà riservarsi di svolgere anche un colloquio propedeutico al conferimento degli incarichi esterni.

Art. 6 Valutazione comparativa dei candidati

1. Il CIAPI avvalendosi della collaborazione un Commissione, presieduta dal Direttore che sarà supportato da due componenti scelti tra i dipendenti dell'Ente, previa loro dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità o di cause di astensione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento, procede alla individuazione dei collaboratori esterni ai quali conferire gli incarichi valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, sulla base di:

- a) esame dei titoli di studio e professionali posseduti;
- b) esperienze di lavoro inerenti alle attività oggetto dell'incarico precedentemente maturate.

2. L'Ente, ove previsto nell'avviso di selezione, potrà procedere ad effettuare eventuali colloqui volti all'approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze lavorative maturate, ovvero prove specifiche.

3. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Ente potrà definire ulteriori criteri di selezione, che verranno indicati nell'avviso di selezione.

4. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, nel quale si procederà a motivare il risultato della comparazione. Detto verbale dovrà essere conservato agli atti.

5. L'esito della selezione verrà pubblicato sul sito web dell'Ente.

6. La valutazione comparativa è esclusa nelle sole seguenti ipotesi:

- a) quando la procedura selettiva sia andata deserta o nel caso in cui vi sia un unico candidato;
- b) se sussiste l'unicità della prestazione, come da esplicita dichiarazione motivata del Direttore e/o del RUP;
- c) in caso di assoluta e oggettiva urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della prestazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale e imprevedibile, accertata e motivata.

Art. 7 Formalizzazione, oggetto e durata dell'incarico

1. L'Ente formalizza l'incarico conferito, mediante stipula di un contratto, nel quale sono specificati:

- l'oggetto dell'incarico;
- la durata, che deve essere commisurata all'entità dell'attività da svolgere;
- le modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- gli obblighi per l'incaricato e per l'Ente;
- il compenso pattuito e le modalità di pagamento.

2. Il contratto non può essere rinnovato; ne è ammessa la proroga, con atto motivato, solo per esigenze eccezionali o al fine di completare i progetti e/o per ritardi non imputabili al collaboratore; nel corso del periodo di proroga il CIAPI provvede ad avviare una eventuale nuova procedura di conferimento di incarico ai sensi degli artt. 2 e seguenti del presente regolamento. 3.

Art. 8 Conferimento di incarichi di modico valore

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento, per gli incarichi che comportino una spesa non superiore a € 5.000,00 oltre oneri, il CIAPI può individuare l'incaricato mediante l'invio di una lettera di invito a tre soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, nel rispetto del principio della rotazione.

2. La lettera di invito deve indicare l'oggetto della prestazione richiesta, la durata e il compenso previsto, gli specifici requisiti formativi e professionali richiesti, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. La valutazione ai sensi del precedente art. 6 non può essere effettuata dal responsabile della struttura che ha chiesto la collaborazione.

3. La lettera di invito ad almeno tre soggetti non è necessaria nei casi previsti dal precedente art. 6, comma 6, lettere b) e c).

Art. 9 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il CIAPI attraverso il Direttore o suo delegato verifica periodicamente, il corretto svolgimento dell'incarico.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto o risultino insoddisfacenti, il CIAPI può richiedere all'interessato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, alla base dell'esatta quantificazione dell'attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

3. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento della correttezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrano in vigore dalla data di sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

Il Direttore del CIAPI
Dott. Fabio Marino



